

---

# Squilibri di bilancio e indici di previsione della crisi aziendale

---

di [Michele Bana](#)

Pubblicato il 22 Marzo 2023

Si avvicina il momento dell'**approvazione dei bilanci al 31/12/2022**: vediamo quanto pesano con le nuove normative **squilibri e indici di previsione della crisi d'impresa**, anche ai fini di **valutazione andamentale**.

L'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, stabilisce che **l'imprenditore collettivo** – ad esempio, la società di capitali, così come quella di persone, o il consorzio con attività esterna – deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 codice civile, **ai fini della rilevazione tempestiva dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative**.

Tale disposizione civilistica obbliga ogni imprenditore collettivo – indipendentemente dalla propria forma giuridica (ad esempio, s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.a.s., e s.n.c.) – ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

## Squilibri e indici di previsione della crisi: i nuovi obblighi civilistici

Il contenuto del suddetto dovere civilistico è individuato dall'[art. 3, comma 3, del D.Lgs. 14/2019](#), secondo cui gli adeguati assetti di cui al precedente comma 2 – così come le misure idonee richieste all'imprenditore individuare al fine di rilevare tempestivamente la crisi – devono consentire, tra l'altro, di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. rilevare eventuali **sbilanciamenti di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
2. **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi** e rilevare i **segnali di cui al comma 4**.



Sotto il primo profilo, quello dell'accertamento degli sbilanciamenti, la norma richiede implicitamente l'adozione di un set di indicatori, adeguati rispetto alla dimensioni e peculiarità della società, che a loro volta presuppongono l'esistenza di un documento consuntivo di periodo, quale base di calcolo degli indici, rappresentato dal bilancio d'esercizio o da quello infrannuale per competenza predisposto in osservanza del principio contabile nazionale OIC 30.

Nel caso specifico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, può essere opportuna l'**analisi fondamentale** degli indici e dei margini di tale periodo amministrativo e dei precedenti quattro, preferibilmente calcolati in virtù dei dati depurati degli effetti eccezionali del Covid.

A livello operativo, un possibile insieme di grandezze di riferimento potrebbe essere riepilogato secondo i criteri che seguono.

In termini patrimoniali e finanziari, alcuni utili indicatori potrebbero essere:

- margine di struttura e i conseguenti indici di copertura delle immobilizzazioni, utili a valutare anche la continuità aziendale;
- **rapporto di indebitamento finanziario**, tra i debiti finanziari – al netto delle disponibilità liquide – e il patrimonio netto;

- grado di indipendenza finanziaria, pari all'incidenza dei mezzi proprio sulla sommatoria di patrimonio netto e posizione finanziaria netta;
- **marginale di tesoreria** e l'indice di liquidità immediata, che rapporta le disponibilità immediate e differite (cassa, banche attive e crediti commerciali) e i debiti correnti;
- **marginale di disponibilità** e l'indice di liquidità corrente, che pone a confronto l'attivo circolante con le passività scadenti entro l'esercizio successivo;
- **flusso di cassa derivante dalla gestione caratteristica**, desumibile dal rendiconto finanziario, se predisposto;
- **rapporto tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo**, che misura la sostenibilità del debito finanziario.

Sotto il profilo economico, alcune possibili entità di valutazione potrebbero essere:

- il margine operativo lordo e il reddito operativo;
- la redditività del capitale proprio (ROE), del capitale investito (ROI) e delle vendite (ROS);
- il confronto tra il **ROI** e il costo dell'indebitamento finanziaria (ROD), e la discendente analisi dell'effetto "*leva finanziaria*";
- il **rapporto tra il margine operativo lordo e gli oneri finanziari**, che misura la sostenibilità degli interessi passivi;
- e il rapporto tra il **margine di contribuzione** – se l'impresa è in grado di distinguere e misura i costi variabili e quelli fissi – e il reddito operativo, che consente di valutare il grado di rischio operativo aziendale.

### Alcuni possibili indici di (in)efficienza

I suddetti indicatori potrebbero, infine, consentire la determinazione di alcuni **indici di efficienza**, come la rotazione del capitale investito e la durata del ciclo monetario – utile nella stima del fabbisogno

aziendale di affidamenti – desumibile dal confronto tra i giorni medi di rotazione delle rimanenze di magazzino, di incasso dei clienti e di pagamento dei fornitori.

A norma del suddetto art. 3, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 14/2019, il bilancio d'esercizio, così come quello infrannuale redatto in osservanza del principio contabile nazionale, OIC 30, deve, inoltre, rilevare l'esistenza dei segnali identificati dal successivo comma 4:

- **debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni** pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- **debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari che siano **scadute da più di 60 giorni** o che abbiano superato da almeno 60 giorni il **limite degli affidamenti** ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, nei confronti di Agenzia delle Entrate, Inps, Inail oppure Agente della Riscossione.

Quest'ultima norma stabilisce che tali creditori pubblici qualificati devono segnalare all'organo di gestione (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) – e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale in caso di organo collegiale – a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'Anagrafe Tributaria:

- il **ritardo di oltre 90 giorni** nel versamento di contributi previdenziali INPS – accertati dal 1° gennaio 2012 – di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di **euro 15.000** (per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'ammontare di euro 5.000);
- l'esistenza di un debito per premi assicurativi INAIL, accertato dal 15 luglio 2022, **scaduto da oltre 90 giorni** e non versato superiore all'importo di **euro 5.000**;
- l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010, c.d. LIPE) – a partire dal secondo

trimestre 2022 – superiore all'importo di **euro 5.000**, e comunque non inferiore al **10% dell'ammontare del volume d'affari** risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente. La segnalazione è, in ogni caso, inviata se il debito è superiore all'importo di **euro 20.000**;

- l'esistenza di crediti affidati dal 1° luglio 2022 all'Agente della Riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, ad euro 100.000, per le società di persone ad euro 200.000 e per le altre società ad euro 500.000.

Per quanto concerne, invece il secondo profilo, quello della verifica della **sostenibilità dei debiti** e della **continuità aziendale per almeno i prossimi 12 mesi** di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 14/2019, esso presuppone, invece, l'adozione di uno strumento di pianificazione finanziaria: ad esempio, il budget di tesoreria, il rendiconto finanziario previsionale oppure – per le micro e piccole imprese, coerentemente con il principio contabile nazionale OIC 9 – un conto economico previsionale, elaborato sulla base dell'orizzonte temporale dell'anno successivo, che consentono di calcolare, tra l'altro, i principi di indici di sostenibilità del debito, come il DSCR.

## L'analisi andamentale dei bilanci degli ultimi esercizi

In assenza di dati previsionali attendibili, la valutazione del rischio aziendale può essere operata mediante l'**analisi andamentale dei bilanci degli ultimi esercizi**.

In particolare, potrebbero assumere rilevanza alcuni specifici indicatori sintetici, come, ad esempio:

- il rapporto **tra posizione finanziaria netta (o debiti finanziari) e margine operativo lordo**, che misura la sostenibilità del debito finanziario;
- il rapporto tra debiti finanziari e mezzi propri, da cui si desume il grado di (in)dipendenza finanziaria;
- rapporto tra il margine operativo lordo e gli oneri finanziari, che accerta la sostenibilità degli interessi passivi;
- l'eventuale **scaduto**, e soprattutto l'**aggravamento** dello stesso, **nei confronti di dipendenti, fornitori, enti fiscali e previdenziali** (vi potrebbe, infatti, essere scaduto "solo fisiologico" per stagionalità dei flussi di cassa in entrata).

Resta, naturalmente, inteso che, ai fini dell'individuazione degli squilibri e del rischio di crisi, gli indici sopra riportati devono essere valutati unitariamente, e non singolarmente.

NdR: Potrebbe interessarti anche: [Indici di crisi, continuità e strumenti di allerta: nuovi obblighi per tutte le imprese](#)

A cura di Michele Bana

Mercoledì 22 marzo 2023

## Bilancio d'Esercizio 2022

### Agevolazioni e indici di prevenzione della crisi

*in collaborazione con*



**Webinar in Diretta Gratuito**

**Relatore Michele Bana**

Approfondiamo in questo incontro gratuito la redazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 e gli aspetti più attuali come l'assegnazione beni ai soci, la sospensione degli ammortamenti e la prevenzione della crisi.

**Quando:** giovedì 30/03/2023, ore 15.00 - 18.00



**L'iscrizione include:** accesso al corso in diretta, accesso alla registrazione per 365 giorni.

**Accreditamento:** in fase di accreditamento per Commercialisti.

**Chiusura iscrizioni:** ore 13.00 del 30/03/2023, salvo esaurimento posti.

**[SCOPRI DI PIU' >](#)**